

Allegato D)

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

IV° SETTORE UFFICIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI E IGIENE AMBIENTALE

Sede Ufficio: Via Roma n. 12- 61038 TERRE ROVERESCHE Municipio di Piagge (PU)

Tel. 0721/890131 Fax 0721-890907

e-mail: llpp.cansettore@comune.terreroveresche.pu.it P.e.c. comune.terreroveresche@pecitaly.it

Servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato dalla Discarica di Terre Roveresche – Municipio di Barchi anno 2018.

Capitolato d'oneri

Sede Amministrativa: Piazzale della Ripa 1 - 61038 TERRE ROVERESCHE (PU)

Tel. 072197424 | Fax 072197425

Partita Iva e Codice Fiscale: 02624290413

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

1 - OGGETTO DELL' APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato della discarica del Comune di Terre Roveresche - Cà Rafaneto Municipio di Barchi, in assolvimento alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata definita come segue:

dall'aggiudicazione o dall'affidamento del servizio ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici per 12 mensilità.

Il Comune di Terre Roveresche ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al presente appalto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla sua scadenza. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3 - IMPORTO DELL' APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Valore stimato complessivo dell'appalto calcolato in applicazione al codice dei contratti:

base gara	importo totale soggetto a ribasso	€ 152.000,00
	costi sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 480,00
	totale base appalto art. 29 Codice contratti	€ 152.480,00

cui si aggiunge l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A. al 10%).

Si prevede di movimentare, nell'ambito del presente affidamento, un quantitativo di percolato pari a **Ton 4.000.**

La gara è aggiudicata secondo il criterio di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016:

massimo ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara.

Prezzo unitario posto a base di gara soggetto a ribasso:

importo complessivo soggetto a ribasso: € 152.000,00

pertanto : € /ton 38,00

cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€/t 0,12) e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) al 10%.

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, e pertanto saranno ammesse offerte esclusivamente in ribasso.

4- CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Corrispettivo del contratto: il Comune riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo determinato in sede di gara determinato in base al ribasso offerto sull'importo unitario posto a base del procedimento, da liquidarsi, sulla base di specifica fattura. Il prezzo così definito costituisce prezzo contrattuale vincolante per l'Appaltatore e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

5 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

REQUISITI GENERALI

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 - in possesso dei requisiti di ordine generale (compatibili con il tipo di servizio da appaltare) prescritti dall'art. 80 del medesimo D.Lgs. - e che abbiano i requisiti di ordine speciale individuati dal bando.

CAPACITA' FINANZIARIA

Possesso di un fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto dell'impresa (cifra da intendersi quale cifra complessiva del triennio), ossia relativo al servizio di smaltimento di percolato (CER 190703), realizzato negli esercizi 2014-2015-2016, presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici/Privati di importo non inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) IVA esclusa. Il fatturato del settore di attività dell'impresa dovrà riferirsi a servizi eseguiti, negli esercizi di cui sopra e degli stessi in sede di gara dovrà essere indicato l'oggetto del contratto, i dati del Committente, l'importo e il periodo di esecuzione del

servizio. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.
AUTORIZZAZIONI E DISPONIBILITA' DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO.

La Ditta o l'associazione temporanea di imprese affidataria dovrà essere in possesso di:

1. Contratto preliminare sottoscritto con l'impianto di smaltimento finale per la ricezione del rifiuto conferito nell'ambito del presente appalto per un quantitativo minimo pari a 4500 ton., con impegno alla sottoscrizione del contratto a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto; l'impianto di destino finale del rifiuto deve essere in possesso del decreto di autorizzazione integrata ambientale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/2005 e s.mi. Nel caso in cui il rifiuto sia inviato ad impianto che non ne costituisce il destino finale, lo stesso deve essere segnalato al Comune di Terre Roveresche. Deve essere inoltre trasmessa al Comune di Terre Roveresche copia del decreto di autorizzazione integrata ambientale secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/2005 e s.mi. dell'impianto di destinazione finale del rifiuto.
2. Adeguata attrezzatura: il trasporto dovrà essere effettuato con autocisterne e rispondenti alle vigenti norme in materia, regolarmente autorizzate e collaudate per tale uso dagli Enti competenti. Le autocisterne dovranno essere adeguatamente attrezzate con pompa di aspirazione/mandata nel caso in cui l'impianto di sollevamento comunque presente e funzionante in discarica dovesse in fase emergenziale non funzionare. Gli stessi mezzi dovranno essere in regola con l'assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche. Le autorizzazioni devono essere valide per tutta la durata del contratto: eventuali procedimenti di rinnovo delle stesse devono essere comunicati, contestualmente alla presentazione delle relative istanze, al Comune di Terre Roveresche. La Ditta affidataria è tenuta altresì a comunicare immediatamente al Comune di Terre Roveresche ogni eventuale variazione, restrizione, revoca dei provvedimenti autorizzativi.

6- DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO.

1. Ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio. Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Trova applicazione l'art. 105 dello stesso codice dei contratti.

7- GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA.

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con versamento:

Ente	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE Prov. (PU)
Codice Fiscale	02624290413
Partita IVA	02624290413
Banca	CREDITO VALTELLINESE Spa
Agenzia di	TERRE ROVERESCHE
Conto corrente bancario	n. 000000010182
A B I 05216 C A B 68470 C I N X	
IBAN IT34X0521668470000000010182	indicando in causale la seguente dicitura:

cauzione provvisoria GARA SAI PERCOLATO DISCARICA BARCHI 2018

o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Terre Roveresche.
5. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8 -GARANZIE DI ESECUZIONE.

1. L'operatore economico che risulterà aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Terre Roveresche.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento del servizio, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta prestazione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 4 da parte il Comune di Terre Roveresche, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia di cui al presente articolo è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato e al contratto di appalto/concessione che verrà stipulato in esito alla procedura di affidamento, nonché a garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, pur restando impregiudicata la facoltà per il Comune di sperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza della garanzia rispetto all'entità del danno patito e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. **OBBLIGO DI REINTEGRO.** La diminuzione della garanzia per escussione della stessa, comporta in l'obbligo del reintegro automatico da parte dell'appaltatore/concessionario. Qualora non provveda automaticamente, l'appaltatore/concessionario dovrà provvedere nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune; qualora, infine, questi non provveda alla reintegrazione della cauzione entro i termini che precedono, il Comune procede alla messa in mora del l'appaltatore/concessionario con apposita comunicazione formale: decorsi 30 (trenta) giorni dalla messa in mora senza esito, si procederà alla risoluzione per inadempimento

8.

9 -COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'affidatario sarà comunque, direttamente ed indirettamente, totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione all'appalto espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento dell'appalto, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'inizio dell'esecuzione del servizio produrre:

- a) una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Terre Roveresche da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
 - b) una polizza assicurativa contro i rischi da inquinamento e danno ambientale, con le caratteristiche di seguito descritte
- La/le polizza/e assicurativa/e è/sono prestata/e da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del Comune di Terre Roveresche secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004 e s.m.i.
 4. La garanzia assicurativa, deve coprire
 - a) tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ivi compresi tutti i danni subiti dal Comune a causa dell'esecuzione del servizio, la responsabilità civile verso terzi comunque denominati nonché i danni che possano derivare agli operatori, con una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00)
 - b) tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile per inquinamento e danno ambientale comunque denominato e per relativi danni a terzi con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune.
 - c) in relazione all'assicurazione di responsabilità per inquinamento ambientale, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune.
 6. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
 7. In caso di costituzione di A.T.I. (o di consorzio d'Imprese, ai sensi dell'art. 2602 C.C) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato. In caso di Consorzio tra le Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dall'Imprese Consorziato. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto, per fatto o colpa dell'impresa.

10- AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Spese contrattuali.

L'impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro.), senza alcuna esclusione od eccezione.

Stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal Comune di Terre Roveresche. Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata. Il Comune di Terre Roveresche si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento di formale stipula del contratto.

Inizio del servizio

L'impresa aggiudicataria dovrà iniziare ad erogare i servizi oggetto dell'appalto indicativamente dal 01.03.2017. E' prevista la possibilità, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva, di avviare il servizio in via d'urgenza in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. lgs. 50/2016, sulla base di valutazioni di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione procedente e del RUP.

Decadenza dell'aggiudicazione

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- all'obbligo di consegnare la documentazione richiesta prevista nel presente capitolato;
- alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- al pagamento di tutte le spese contrattuali.
- all'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza nei termini previsti, nel caso in cui il Comune procedente in persona del RUP si avvalga della facoltà di cui all'art. 32 del D. lgs. 50/2016

Inoltre nel caso in cui la stessa produca false dichiarazioni, a fronte dell'inadempienza l'aggiudicataria potrà essere dichiarata decaduta automaticamente dall'aggiudicazione. In tale caso sarà incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, la stessa è dichiarata decaduta automaticamente dall'aggiudicazione. Anche in questo caso, la rinuncia alla sottoscrizione del contratto contemplerà l'incameramento automatico della cauzione provvisoria. La decadenza fa sorgere a favore del Comune di Terre Roveresche il diritto di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa. Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese che il Comune di Terre Roveresche dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

11 -REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Terre Roveresche, prima della firma e qualora ne abbia valido motivo, può revocare l'aggiudicazione definitiva, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne la ditta delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e debitamente giustificate e siano saldate (secondo quanto offerto ed accettato) le prestazioni sino a quel momento eseguite.

12 -RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Terre Roveresche si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è comunque dovuto alla ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

13 -FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La liquidazione dei compensi avverrà con cadenza mensile: alla fine di ogni mese di validità del contratto l'affidatario potrà presentare regolare fatturazione relativa ai servizi resi.

La fattura dovrà:

- essere intestata al Comune di Terre Roveresche – Piazzale della Ripa n. 1– 61038 Terre Roveresche (PU) PIVA 02624290413;
- indicare il riferimento degli interventi effettuati e verificati dall'ufficio, nonché tutti i dati relativi al pagamento;
- riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto (data e numero cronologico).

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro trenta giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare in base alle condizioni di esecuzione del contratto d'appalto.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'affidatario;
- l'affidatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti;

fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di liquidazione della fattura.

Il Comune di Terre Roveresche potrà richiedere all'affidatario, anche il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

Ai sensi dell'art. 35 comma 32 della Legge 04/08/2006 n. 248, l'emissione dell'ordine di liquidazione è subordinata all'acquisizione del Comune di Terre Roveresche del D.U.R.C.

14 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13.8.2010, n. 136/2010 l'appaltatore s'impegna a comunicare, per iscritto, al Comune di Terre Roveresche, entro 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto e a riportare, in ogni transazione posta in essere dallo stesso, relativamente al presente appalto, l'oggetto dello stesso; si impegna inoltre, nel medesimo termine, a comunicare al Comune di Terre Roveresche, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'appaltatore, inoltre, prende atto che sino alla comunicazione di cui al comma precedente la Comune di Terre Roveresche non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento relativo al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti da tale legge. Il Responsabile verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con eventuali subappaltatori o subcontraenti interessati, a qualunque titolo all'appalto in oggetto, sia inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010. Le parti prendono altresì atto che costituisce clausola risolutiva espressa del presente appalto il fatto che le transazioni relative allo stesso non siano eseguite avvalendosi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A.

15 -PENALITA'

Ove si verificano inadempienze della ditta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dal Comune di Terre Roveresche la seguente penale:

- per mancata esecuzione dei servizi richiesti settimanalmente e calendarizzati si applicherà la penale di € 500,00 per ogni violazione;
- per ritardo nell'esecuzione dei servizi classificati dal richiedente come "**urgenti**" ossia per cui si richiedono tempi massimi d'intervento non superiori alle 12 ore al momento della comunicazione da parte del gestore od altro incaricato dell'Ente si applicherà una penale di € 250,00 per ogni ora di ritardo nell'esecuzione del servizio;
- per ritardo nella esecuzione dei servizi richiesti settimanalmente e calendarizzati si applicherà la penale di € 250,00 per ogni violazione.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito a valere sulla prima fatturazione utile, previa contestazione scritta da parte del Comune.

Verranno inoltre addebitate le ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, nel termine perentorio di otto giorni lavorativi del ricevimento della contestazione. Entro trenta giorni il Comune di Terre Roveresche trasmette all'appaltatore l'esito dell'esame delle controdeduzioni e l'eventuale penale da trattenere dalla prima rata in scadenza. Trascorsi trenta giorni, le controdeduzioni si intendono accolte.

Qualora le penali addebitate fossero più di quattro l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta dei danni all'appaltatore medesimo. Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, la ditta incorre nella decadenza dall'affidamento del servizio quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. In ogni caso, comporta la decadenza dell'affidamento la reiterata violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, ha comunque la facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno e finché durano le cause specifiche che le hanno provocate e finché la ditta non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad essa incombenti ed alle ingiunzioni ad essa impartite.

16 -RISOLUZIONE E RECESSO

Qualora la ditta risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, il Comune di Terre Roveresche potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa notificazione scritta all'Impresa.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore del Comune di Terre Roveresche, il diritto di assicurare l'esecuzione del servizio, affidando l'appalto ad altra impresa.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Terre Roveresche. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché all'articolo precedente, costituiscono *clausola risolutiva espressa*, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

- A. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa
- B. in procedure concorsuali;
- C. messa in liquidazione o cessione dell'azienda, non autorizzata dal Comune;
- D. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione
- E. dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
- F. interruzione non giustificata del servizio o mancato inizio nella data indicata;
- G. subappalto del servizio;
- H. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione;
- I. frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

Ai sensi del secondo comma dell' art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara alla ditta che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune di Terre Roveresche non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, il Comune accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore del Comune di Terre Roveresche il diritto di assicurare l'esecuzione del servizio affidando l'appalto, all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Terre Roveresche. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Il Comune può recedere unilateralmente dal contratto per motivi di pubblico interesse con preavviso di trenta giorni, previo pagamento all'appaltatore delle prestazioni già eseguite e del decimo dei servizi rimasti da eseguire.

Il Comune può inoltre recedere dal contratto in seguito all'accertamento negativo della regolarità contributiva per due richieste consecutive.

17 -ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, il Comune di Terre Roveresche provvederà ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando altra impresa.

All'aggiudicataria saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso. Il Comune potrà altresì procedere nei confronti dell'aggiudicataria, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, il Comune di Terre Roveresche non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

18 -RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Comune di Terre Roveresche potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

19 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE/TRASFORMAZIONE/FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

20 -CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto, e che non si potessero dirimere contestualmente, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria e il foro competente sarà quello di Pesaro.

21 -RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute:

- nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili,
- nel Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.).

22 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Comune di Terre Roveresche – Area Amministrativa – per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera automatizzata o non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati e, eventualmente, utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Terre Roveresche.

23 -NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa recata dal D.Lgs 81/2008.

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. L'impresa è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. L'impresa aggiudicataria deve dimostrare, prima dell'inizio del servizio, che il personale addetto al servizio abbia seguito i corsi di formazione già previsti dal D. Lgs. 81/2008. ed in particolare dal D.M. 10/3/1998 e Decreto 15/7/2003; in caso contrario, entro lo stesso termine, l'aggiudicataria è tenuta all'organizzazione di detti corsi per tutto il personale utilizzato. L'impresa aggiudicataria specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui sopra, nonché di eventuali altri corsi di formazione, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni.

Sarà cura del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice segnalare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo nel caso di variazioni.

PARTE II NORMATIVA TECNICA

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Il presente capitolato ha per oggetto il prelievo ed il conferimento del rifiuto identificato come percolato di discarica (CER 190703) prodotto nella discarica comunitaria di Ca' Rafaneto, presso impianto autorizzato per lo smaltimento (cod D8 secondo l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 188 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Capitolato di definisce "servizio" ogni intervento di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto di smaltimento autorizzato del rifiuto precedentemente definito.

Prelievo e trasporto.

L'operazione di prelievo e trasporto dovrà essere effettuata da Impresa regolarmente autorizzata ed iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, di proprietà dell'Appaltatore o vincolata al medesimo da apposito contratto di servizio per il servizio di trasporto di percolato di discarica (Cod. 190703).

L'impianto di stoccaggio, costituito da due vasche interrato, è situato presso la Discarica Comunitaria di Terre Roveresche Municipio di Barchi, sita in Loc. Rafaneto. Il prelievo avverrà mediante collegamento con idoneo collettore dell'autocisterna all'impianto di stoccaggio e vuotamento totale e/o parziale delle vasche di contenimento mediante azionamento della pompa presente presso l'impianto oltreché in dotazione al medesimo mezzo.

Il presente affidamento prevede prelievi settimanali su necessità (mediamente 2/3 prelievi settimana) da effettuare con due autocisterne da 30 mc per una capacità massima giornaliera di circa 60 mc. per un totale annuo comunque stimato di circa 4.000 mc, equivalenti ad un peso di 4.000 ton. e comunque garantendo per casi urgenti il raddoppio dei quantitativi giornalieri ed il servizio anche il sabato, la domenica e i festivi con tempi di risposta dalla chiamata non superiori alle 12 ore, a prescindere da qualsiasi condizione meteorologica.

L'operatore addetto al carico dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni fornite all'aggiudicatario in sede di avvio del servizio per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto.

Smaltimento

Lo smaltimento dovrà avvenire presso impianto regolarmente autorizzato per la tipologia di operazione da svolgere (cod. D8) sul rifiuto conferito (Cod. 190703) di proprietà dell'appaltatore o vincolato al medesimo da regolare contratto di servizio esclusivamente per il rifiuto prodotto dalla Discarica Comunitaria di Terre Roveresche per un quantitativo minimo di 4500 ton.

Il conferimento del rifiuto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal caricamento presso l'impianto, secondo il percorso più breve.

Sono parte integrante del presente Capitolato le analisi chimiche e la caratterizzazione del rifiuto acquisite dal Comune di Terre Roveresche dalla GRUPPO CSA Istituto di Ricerca SPA per il 2017.

ART. 2 - MEZZI DI TRASPORTO E PERSONALE.

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, la Ditta concessionaria dovrà garantire personale in misura adeguata ed esperta all'espletamento dei servizi. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Appaltatore, dovrà essere idoneo ai servizi, in particolare dovrà essere:

- capace e professionalmente formato;
- fisicamente idoneo;
- in grado di esprimersi oralmente correntemente in lingua italiana.

Il personale addetto al servizio dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Terre Roveresche per lo svolgimento del servizio relativo; inoltre in servizio dovrà indossare abiti da lavoro previsti dal C.C.N.L. nonché di attrezzature infortunistiche, rispondenti alle disposizioni normative in materia e quelli previsti dai contratti di categoria; detto personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento da posizionare in vista sugli indumenti. La Ditta concessionaria è responsabile del rispetto delle disposizioni del Comune di Terre Roveresche da parte del proprio personale addetto.

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, se non espressamente autorizzato, ai locali tecnici adiacenti l'impianto di stoccaggio e carico del percolato.

Il personale addetto al servizio è tenuto in ogni caso a segnalare immediatamente alla stazione appaltante ogni anomalia riscontrata nel funzionamento dell'impianto e nello stato dei luoghi; la segnalazione dovrà avvenire direttamente agli operatori presenti in discarica o telefonicamente al n. 0721/981828 ed ulteriori numeri telefonici comunicati in seguito all'aggiudicazione.

Ogni variazione riguardante i succitati recapiti telefonici sarà tempestivamente comunicata all'Appaltatore.

La Ditta affidataria risponde direttamente del comportamento del personale addetto al servizio e provvede al controllo del servizio svolto garantendo sempre la massima efficienza ed efficacia dello stesso. Tutti i dipendenti della Ditta affidataria dovranno mantenere, in servizio, un comportamento irreprensibile, decoroso e dovranno porre in atto ogni cautela possibile per il mantenimento dell'efficienza degli impianti.

Il Comune di Terre Roveresche si riserva la facoltà insindacabile di richiedere ed ottenere dalla Ditta concessionaria la sostituzione degli operatori che dovessero rendersi responsabili di episodi che contrastino con i contenuti del presente Capitolato.

Ogni addetto all'esecuzione del servizio dovrà essere dotato del vestiario di lavoro occorrente (DPI), che dovrà risultare uguale per tutti per foggia, colorazione e consistenza oltre che conforme alle disposizioni normative vigenti in relazione alla circostanza che gli stessi operano sulla strada, in presenza di traffico veicolare, o in possibili condizioni di scarsa visibilità. A tal fine la Ditta affidataria dovrà dichiarare, prima dell'inizio della concessione, di aver adempiuto alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 81/2008, ed in particolare di:

- essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
- aver nominato il Medico Competente;
- aver nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- aver dato corso ai programmi di formazione ed informazione del personale.

Il conducente dei mezzi impiegati per il servizio deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto e, qualora lo stesso non sia titolare dell'impresa, il suo rapporto di lavoro deve essere regolato con apposito contratto collettivo di categoria e conseguente regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale, ed assicurativa. Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed in fase di emanazione da parte del Comune di Terre Roveresche.

E' fatto obbligo all'appaltatore di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio autotrasporto. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato, ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.

Tra il Comune di Terre Roveresche ed il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

La Ditta affidataria imporrà in ogni caso a tutto il proprio personale il rispetto rigoroso e in ogni circostanza, delle norme di sicurezza previste ed incaricherà i preposti di vigilare e di esigere il rispetto assoluto di tali norme.

La Ditta concessionaria dovrà utilizzare per i servizi le attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle leggi sulle emissioni atmosferiche e rumorose e della qualità e quantità necessaria al regolare svolgimento dei servizi stessi. La dotazione tecnica dovrà essere comunque conforme a quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n.2 del 17.12.1998 e s.m.i.

Ai fini dell'esecuzione di tutti i servizi, la Ditta concessionaria farà uso di automezzi Euro 4 o successivi.

La ditta affidataria dovrà comunque sempre mettere a disposizione del Comune di Terre Roveresche un parco macchine minimo, utilizzabile anche in contemporanea, e costituito dai seguenti automezzi:

- 1) n. 3 autobotti (autotreni o articolati) con possibilità di compartimentazione delle autocisterne, da usare, mediante aspirazione, per il prelievo, trasporto e scarico del percolato, con capacità media 26.000/32.000 lt;
- 2) n. 1 autobotte (autotreno) con possibilità di compartimentazione delle autocisterne, da usare, mediante aspirazione, per il prelievo, trasporto e scarico del percolato, con capacità media 26.000/32.000 lt., con capacità minima motrice 13.000/15.000 lt. e capacità media totale (motrice +rimorchio) 26.000/32.000 lt.
- 3) n.1 auto-spurgo combinato da usare mediante aspirazione, per prelievo, trasporto e scarico del percolato con possibilità di utilizzo contemporaneo nella pulizia idrodinamica di fogne e condotte.

La Ditta concessionaria resta comunque unica responsabile verso il Comune e verso terzi per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi durante le operazioni di carico, trasporto e conferimento del rifiuto presso il destino finale.

L'appaltatore dovrà segnalare immediatamente al Comune di Terre Roveresche tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 3 - PROCEDURE DI TRACCIABILITA' DEL RIFIUTO.

In attesa dell'entrata in vigore del SISTRI, L'Affidatario provvederà alla compilazione del formulario di cui all'art. 193 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per la parte di competenza.

L'avvenuto smaltimento del rifiuto deve essere comunicato al Comune di Terre Roveresche entro 24 ore, mediante trasmissione a mezzo fax al n. 0302121946, della IV copia del formulario controfirmata e datata in arrivo presso l'impianto.

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 188 comma 1 lett. b), l'affidatario deve essere trasmettere la parte del formulario relativa all'avvenuto smaltimento del rifiuto controfirmata e datata in arrivo presso l'impianto, entro e non oltre tre mesi dalla data di inizio del trasporto. A seguito dell'entrata in vigore del SISTRI, l'Affidatario provvederà all'espletamento di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 17/12/2009 per gli intermediari, i trasportatori e smaltitori.

ART. 4 - CALENDARIO DEI SERVIZI.

Il Comune di Terre Roveresche tramite il Direttore Tecnico della Discarica e lo stesso tramite l'addetto operatore sempre presente in sito comunicherà per via scritta e settimanalmente il calendario dei conferimenti.

Le eventuali variazioni al programma saranno comunicate alla Ditta affidataria telefonicamente e/o altro sistema di comunicazione e questo varrà sia per:

- la sospensione di conferimenti programmati con preavviso di 24 ore;
- l'aggiunta di nuovi conferimenti, in caso di situazioni urgenti ed emergenziali, che dovranno essere resi entro massimo 12 ore.

Il Comune di Terre Roveresche non è vincolato e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per servizi eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nel calendario settimanale.

ART. 5 OSSERVAZIONI DELL'AFFIDATARIO

Qualora l'affidatario abbia osservazioni da fare in ordine alle modalità, (che non siano già stati preventivamente concordati o pattuiti) dei servizi deve farle pervenire entro 2 ore dalla programmazione del calendario settimanale.

Non sono ammesse osservazioni in ordine ai termini e ai tempi di esecuzione, se non per manifesta irragionevolezza degli stessi o per cause accertate o accertabili di forza maggiore. Non sono mai ammesse osservazioni giustificate da ragioni organizzative o finanziarie riferite all'affidatario.

ART. 6 SERVIZI ORDINARI

Per servizi ordinari s'intendono quelli previsti dal calendario/programma dei servizi di cui all'art. 4. In casi particolari i servizi potranno essere indicati con data non certa ma riferita a eventi che devono ancora verificarsi, quali autorizzazioni di altri uffici, condizioni tecniche specifiche, o con rinvio sospensivo a successivo nulla-osta dell'emittente.

ART. 7 SERVIZI STRAORDINARI

Per cause non preventivabili che comportino maggiore produzione di percolato, potranno essere richiesti alla ditta affidataria servizi supplementari rispetto a quelli compresi nel calendario settimanale dei servizi di cui all'art.4. L'affidatario dovrà provvedere ad eseguire servizi straordinari con le modalità di cui all'art. 1 applicando ai quantitativi smaltiti il prezzo unitario offerto in sede di gara. Il Comune di Terre Roveresche si riserva comunque la facoltà di richiedere per i servizi straordinari un preventivo di spesa anche ad altra Ditta, al fine di valutare l'economicità e commissionare conseguentemente l'intervento economicamente più vantaggioso.

ART. 8 CAUTELE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio non potrà mai essere sospeso o interrotto arbitrariamente dall'affidatario.

La sospensione o l'interruzione del servizio in violazione del comma 1, costituisce autonoma fattispecie di inadempimento contrattuale, comportando le penalità nella stessa misura prevista dall'articolo 14 del Capitolato Speciale Parte I per i ritardi nell'esecuzione.

L'azione sostitutiva consente al Comune di Terre Roveresche di eseguire in proprio o far eseguire a terzi il servizio in contestazione, sospesi arbitrariamente, tralasciati o mancanti, rivalendosi su qualunque credito l'affidatario abbia maturato nei confronti della stessa.

La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino del servizio contestato, ai maggiori costi di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per i servizi in ritardo, sospesi o non eseguiti.

Qualora il Comune di Terre Roveresche intenda esercitare l'azione sostitutiva deve notificare tempestivamente tale circostanza all'affidatario; entro ventiquattro ore dall'avvenuta notificazione è consentito all'affidatario eseguire, completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione ai servizi oggetto di azione sostitutiva; tale intervento dell'affidatario non è consentito per i servizi di somma urgenza ad esecuzione immediata per i quali l'azione sostitutiva sia già iniziata.

La rivalsa per l'azione sostitutiva con ripetizione delle somme a favore del Comune di Terre Roveresche è quantificata a cura dello stesso e non è impugnabile da parte dell'affidatario se non per manifesta irragionevolezza.